



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 39 Del 26-06-17

Oggetto:RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE E ATTIVITA' STRUMENTALI - PROROGA TECNICA PER MESI 6 (SEI) ALLA SO.G.E.T. S.P.A. ATTIVITA' IN CORSO DI ESECUZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE TARI 2017, SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE TASSA RIFIUTI E IMU, RISCOSSIONE COATTIVA ANNI 2013/2014.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 18:00, nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PALUMBI DANIELE	SINDACO	P
DI NICOLA MARCO	VICESINDACO	P
DI BLASIO MONICA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale Signor ZANIERI STEFANO.

Il Signor PALUMBI DANIELE in qualità di SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

Visti:

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

La legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

I pareri favorevoli resi, a norma dell'art. 49 del novellato D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione perché, allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n° 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 n° 248, ha previsto disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione con la soppressione del sistema di affidamento in concessione attribuendo le funzioni all'Agenzia delle Entrate che le esercita tramite la società Riscossione Spa e/o anche tramite le società da quest'ultima partecipate;
- ai sensi del comma 24 del medesimo art. 3 le aziende concessionarie, fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446;
- la SO.G.E.T. S.p.a. con atto del notaio Mastroberardino in Pescara, in data 25/9/2006, ai sensi del comma 24 del medesimo articolo, ha provveduto allo scorporo del ramo d'azienda delle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché quelle di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, con trasferimento di tali attività alla società beneficiaria SO.G.E.T. Società Gestione Entrate e Tributi S.p.A.;
- gli artt.52 e seguenti del D.Lgs 15/12/1997 n.446 dispongono, per gli Enti Locali, un'esplicita riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali;

RICHIAMATO:

- l'art. 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005 n.203, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 2/12/2005 n.248 che dispone: "A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio";
- l'art. 3, comma 24, del citato D.L. 203/2005, modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n.225, il quale dispone che: "Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
a) fino al 30 giugno 2017 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;
- l'art. 1, comma 686 della legge n. 190 del 2014 che prevede espressamente che fino alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità l'Agente della riscossione resta legittimato ad effettuare la riscossione delle somme non pagate;
- il Decreto Legge 193/2016 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" che prevede, tra le altre cose, la possibilità per gli enti locali a far data dal 1° luglio 2017, di avvalersi del nuovo soggetto pubblico che subentrerà ad Equitalia, senza necessità di espletare alcuna procedura ad evidenza pubblica;

ATTESO che, in conseguenza dei mutamenti normativi, l'Ente non ha ancora scelto tra le diverse modalità di gestione e riscossione delle proprie entrate previste dalla normativa vigente in materia;

STABILITO comunque, l'interesse dell'Ente affinché l'attività di gestione e riscossione delle proprie entrate continui ad essere svolta da terzi, in quanto la struttura organizzativa del Comune al momento, non consente di porre in essere, con personale proprio, gli adempimenti inerenti la gestione e la riscossione;

RAVVISATA pertanto la necessità di assicurare continuità all'attività di gestione e riscossione, rientrando a tutti gli effetti nella nozione di servizio pubblico, dei tributi elencati in oggetto;

VALUTATO, inoltre, il preminente interesse dell'Ente affinché il servizio svolto dall'attuale Concessionario non subisca interruzioni, al fine di evitare gravi danni derivanti dal mancato introito di entrate tributarie di spettanza del Comune;

APPURATO che l'istituto della cosiddetta "proroga tecnica" consiste nell'ampliamento dei termini di durata di un contratto, che resta regolato dalla propria fonte originaria, quando è necessario assicurare continuità al servizio pubblico nelle more della ricerca di un nuovo contraente;

PRESO ATTO che la giurisprudenza ha sancito la legittimità della "proroga tecnica", affermando che le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad utilizzare tale strumento quando è necessario assicurare continuità al servizio pubblico, nelle more della ricerca del nuovo contraente, a patto che il rischio d'interruzione del servizio non trovi fondamento in comportamenti imputabili all'amministrazione procedente ed a patto che l'opzione di proroga, esercitabile per un tempo limitato, sia originariamente prevista negli atti di gara (vedasi: T.A.R. Veneto, n. 3637/2008; Consiglio di Stato, n. 2882/2009, n. 2459/2012 e n. 3580/2013);

DATO ATTO altresì :

- che ad oggi i servizi di riscossione delle entrate dell'Ente e attività strumentali affidati alla SO:G.E.T spa sono relativi a :

Att.ta di accertamento ICI/IMU 2009/2012 e TARSU 2009/2012 affidati con del. N. 6 del 28/01/2014;

- che ai sensi dell'art. 48 dl 189/2016 e smi "Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi "

".....Nei Comuni di cui all'allegato 1,2, sono sospesi fino al 30 novembre 2017;

comma 1 lett.b) : " i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni";

APPURATO

- che nella concreta fattispecie sussistono integralmente i presupposti per procedere alla proroga tecnica, in quanto, come sopra evidenziato,
 - 1) è necessario assicurare continuità al servizio pubblico di riscossione dei tributi, in attesa della definizione procedura di affidamento;
 - 2) a seguito della sospensione imposta dalla normativa per i comuni del cratere sismico, il servizio di accertamento già affidato non è stato espletato;

- che non sussiste la necessità di richiedere un codice CIG per la proroga tecnica del contratto in oggetto, come altresì ricordato dall'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) nella "FAQ A42" del 23 novembre 2011: *"Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario"*;

CONSIDERATO altresì la proposta tecnica ed economica presentata dalla Ditta SO.G.E.T. SpA per i servizi di postalizzazione, rendicontazione, della TARI 2017 accertamento e riscossione coattiva, IMU TARI 2013/2014 con prot. n. 4603 del 23/06/2017 contempla condizioni economiche che determinerebbero un fatturato sotto soglia compatibili con l'affidamento diretto, oltre ad essere congrue ed in linea con i prezzi di mercato;

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento comunale delle entrate ;

RITENUTA propria la competenza ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), dello Statuto comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di** disporre, per le ragioni indicate in premessa, la proroga tecnica per un periodo di mesi 6 (sei), dal 1° luglio 2017 e fino al termine del 31 dicembre 2017, la gestione in concessione del servizio di riscossione delle entrate dell'Ente e delle attività strumentali incluse l'attività di accertamento, in favore della SO.G.E.T. S.p.a per i servizi già affidati ;
3. di approvare la proposta tecnica ed economica, per i servizi sopracitati, presentata dalla ditta SO.G.E.T. SpA, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di affidare alla Ditta SO.G.E.T. SpA, i di servizi postalizzazione, rendicontazione, della TARI, 2017 accertamento e riscossione coattiva IMU/TARI PER GLI ANNI 2013/2014 fino a tutto il 31/12/2018;
5. di disporre che la suddetta proroga dovrà avvenire alle medesime condizioni contrattuali attualmente applicate, che si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
6. di confermare che la SO.G.E.T. S.p.a. resta comunque legittimata ad effettuare la riscossione delle somme non pagate fino alla presentazione della comunicazioni di inesigibilità per tutte le liste di carico consegnate entro il 31/12/2017;
7. di confermare che la SO.G.E.T. S.p.a. dovrà completare le attività di supporto all'accertamento delle entrate inclusa la riscossione coattiva, anche successivamente alla scadenza della concessione e fino alla presentazione della comunicazione di inesigibilità;
8. di adottare gli atti conseguenti alla presente determinazione;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla SO.G.E.T. S.p.A. per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
10. di dare mandato ai competenti funzionario ed ufficio affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PALUMBI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to ZANIERI STEFANO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] viene pubblicata in data odierna al N e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69);

Torricella Sicura, li

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li

Il Responsabile di Area
Di Medoro Giacomino

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] E' divenuta esecutiva decorso il termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3,del D.Lgs 18/08/2000,n.267;

[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69); per quindici giorni consecutivi dal **al** .

Torricella Sicura, li

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino
